Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 136

Istituito in Italia

Via Nizza, 45 – 00198 Roma

+39 0688803520

info@prevedi.it
fondoprevedi@pec.it

www.prevedi.it

Nota informativa

(*depositata presso la COVIP il 31/07/2026*)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

PREVEDI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (*in vigore dal 31/07/2026*)

Fonti istitutive: CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE il 29 gennaio 2000; CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA -CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, il 1° giugno 2000; Accordi del 9 aprile 2001 e del 3 ottobre 2001 sottoscritti da ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL; Accordo del 18 novembre 2014 sottoscritto da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.
PREVEDI costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale ai sensi di: art. 97 del CCNL edili-industria sottoscritto il 1° luglio 2014; art. 92 del CCNL Edili-artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014; Accordo tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato sottoscritto il 18 novembre 2014; Accordo tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato sottoscritto il 4 luglio 2025 e successivo addendum del 15 luglio 2025.

Destinatari:
a) lavoratori dipendenti ai quali si applichi il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato;
b) lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato;
c) lavoratori dipendenti degli Enti paritetici del settore edile ai quali si applichi il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato ovvero sulla base di una specifica delibera degli Organi di amministrazione dei suddetti Enti;
d) lavoratori dipendenti di PREVEDI assunti a tempo indeterminato.
e) lavoratori dipendenti di aziende che applichino il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie di tali contratti.
f) lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano il CCNL Edili-industria o il CCNL Edili-artigianato.
g) professionisti e lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano i CCNL Edili-industria e Edili-artigianato e che non abbiano un proprio fondo pensione negoziale di riferimento.
h) i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile che applicano i CCNL Edili-industria e Edili-artigianato.
i) gli amministratori e i soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL Edili-industria e Edili-artigianato;
l) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli iscritti al Fondo Prevedi.
m) gli aderenti taciti, cioè quelli assunti prima del 1° luglio 2026 che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal D.Lgs. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando.

Tipologie e modalità di adesione:
a) *Adesione contrattuale*: sono iscritti contrattualmente a Prevedi i lavoratori ai quali si applichino i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (in seguito CCNL) indicati nel precedente paragrafo "*Fonti istitutive*", con durata del rapporto di lavoro superiore a tre mesi, per effetto del versamento del contributo contrattuale previsto dagli Accordi tra le Parti Sociali firmatarie di tali Contratti;
b) *Adesione automatica*: sono iscritti automaticamente a Prevedi i lavoratori ai quali si applichino i CCNL di cui all'art. 1, che abbiano automaticamente conferito al Fondo il TFR maturando secondo le modalità di cui all'art. 8 commi 7 e successivi del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.
c) *Adesione esplicita*: Adesione esplicita: sono iscritti esplicitamente a Prevedi i destinatari in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, che abbiano sottoscritto l'apposita modulistica di adesione allegata alla Nota Informativa. Sono inoltre associati a Prevedi:
- le aziende che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore associato al Fondo;
- i beneficiari delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Pensione.

Contribuzione:

Opzioni contributive alternative per i *lavoratori soggetti ai CCNL Edili-industria e Edili-Artigianato*						
1) **Solo contributo contrattuale**: contribuzione base per tutti i lavoratori edili	Solo contributo **contrattuale**[1)]					
Oppure						
2) **Solo opzione A1) del modulo di integrazione contributiva**	Contributo **contrattuale**[1)]	**+**	Contributo del **lavoratore** = Min. 1% retribuzione lorda mensile[2)]	**+**	Contributo dell'**azienda** = 1% retribuzione lorda mensile[2)]	
Oppure						
3) **Solo opzione B1) del modulo di integrazione contributiva**	Contributo **contrattuale**[1)]	**+**	Contributo TFR = 18% o 100% del TFR maturando (a scelta del lavoratore)[3)]			
Oppure						
4) **Entrambe le opzioni A1) e B1) del modulo di integrazione contributiva**	Contributo **contrattuale**[1)]	**+**	Contributo del **lavoratore** = Min. 1% retribuzione lorda mensile[2)]	**+**	Contributo dell'**azienda** = 1% retribuzione lorda mensile[2)]	**+** Contributo **TFR** = 18% o 100% del TFR maturando (a scelta del lavoratore) [3)]
Oppure						
5) **Tacito conferimento TFR** maturando	Contributo **contrattuale**[1)]	**+**	100% del TFR maturando[3)]			
Oppure						
6) **Adesione automatica "completa" (opzione A del mod. TFR3 o mancata compilazione mod. TFR3[4)])**	Contributo **contrattuale**[1)]	**+**	Contributo del **lavoratore** = Min. 1% retribuzione lorda mensile[2)]	**+**	Contributo dell'**azienda** = 1% retribuzione lorda mensile[2)]	**+** Contributo **TFR** = 18% o 100% del TFR maturando (a scelta del lavoratore) [3)]
Oppure						
7) **Adesione automatica "parziale" (opzione B del mod. TFR3[4)])**	Contributo **contrattuale**[1)]	**+**	18% o 100% del TFR maturando[3)]			

1) Il contributo contrattuale è un versamento mensile al Fondo Prevedi a carico del datore di lavoro, che varia da 10 a 20 euro per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento del lavoratore edile (applicato anche per 13° e 14° mensilità). Le modalità di calcolo del contributo contrattuale sono indicate nel vademecum delle Parti Sociali firmatarie dei CCNL dell'edilizia, disponibile nella sezione normativa del sito internet www.prevedi.it.

L'importo del contributo contrattuale, nella misura attualmente vigente, stabilita dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL edili-industria con Accordo del 18 luglio 2018 e del Edili-artigianato con Accordo del 30 gennaio 2020, è riportato qui di seguito:

CCNL EDILI – INDUSTRIA Impiegati – contributo contrattuale mensile		**CCNL EDILI – ARTIGIANATO Impiegati – contributo contrattuale mensile**	
Livello di inquadramento	**Contributo contrattuale in vigore dal 1 ottobre 2019**	**Livello di inquadramento**	**Contributo contrattuale in vigore dal 1 marzo 2020**
7	20,00	7	20,50
6	18,00	6	18,00
5	15,00	5	15,00
4	14,00	4	13,90
3	13,00	3	13,00
2	11,70	2	11,50
1	10,00	1	10,00
Apprendisti	10,00	Apprendisti	10,00

CCNL EDILI – INDUSTRIA Operai – contributo contrattuale orario*		**CCNL EDILI – ARTIGIANATO Operai – contributo contrattuale orario***	
Livello di inquadramento	**Contributo contrattuale in vigore dal 1 ottobre 2019**	**Livello di inquadramento**	**Contributo contrattuale in vigore dal 1 marzo 2020**
a) Operai di produzione		**a) Operai di produzione**	
		Operaio di quinto livello	0,1027
Operaio di quarto livello	0,0959	Operaio di quarto livello	0,0952
Operaio specializzato	0,0890	Operaio specializzato	0,0890
Operaio qualificato	0,0801	Operaio qualificato	0,0788
Operaio comune	0,0685	Operaio comune	0,0685
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,0570	**b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti**	0,0570
c) Apprendisti	0,0700	**c) Apprendisti**	0,0700

* Il contributo complessivo di ciascun operaio è dato dal contributo orario moltiplicato per il numero di ore lavorate nel mese e viene arrotondato all'euro.

2) Il contributo percentuale a carico del lavoratore ha una misura minima pari all'1% della retribuzione lorda mensile su cui viene calcolato il TFR: attivando questo contributo, il lavoratore beneficia di un contributo aggiuntivo del datore di lavoro anch'esso pari all'1% della retribuzione lorda mensile. Il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e/o la percentuale di TFR maturando eventualmente destinata a Prevedi possono essere modificati in qualsiasi momento, sia in aumento che in diminuzione, utilizzando l'apposito modulo di "Integrazione/variazione contributiva" disponibile nella sezione "Modulistica" del sito www.prevedi.it. In caso di sospensione del contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore verrà sospeso anche il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del datore di lavoro (il contributo contrattuale, invece, non viene sospeso). Nel caso in cui il lavoratore decida di versare un contributo percentuale superiore a quello base pari all'1% della retribuzione, il contributo percentuale a carico del datore di lavoro rimarrà invariato e pari all'1%, salvo diversa volontà del datore di lavoro.

3) Il versamento del TFR a Prevedi può essere modificato, sospeso e successivamente riattivato tramite il modulo di variazione contributiva disponibile nel sito web www.prevedi.it.

4) Il modello TFR3 emanato dal Ministero del Lavoro consente ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 30/06/2026 e a quelli assunti non per la prima volta dopo il 30/06/2026 che abbiano già conferito TFR alla previdenza complementare, di scegliere la destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall'assunzione: in mancanza di tale scelta, infatti, scatta l'adesione automatica al Fondo Pensione negoziale di riferimento per il CCNL applicato al lavoratore, secondo quanto previsto dalla legge 199/2025. L'adesione automatica qui definita "completa" è quella che si sostanza quando il lavoratore non compila il mod. TFR3, oppure sceglie l'opzione A del mod. TFR3, con conseguente conferimento al Fondo Pensione del TFR maturando e del contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e dell'azienda; l'adesione automatica qui definita "parziale" si riferisce all'opzione B) del modulo ministeriale TFR3, in cui il lavoratore, la cui retribuzione annua lorda sia inferiore al valore dell'assegno sociale di cui alla legge 335/1995, sceglie di conferire il TFR maturando al Fondo Pensione, ma non il contributo percentuale sulla retribuzione a proprio carico (rinunciando, quindi, al contributo percentuale sulla retribuzione a carico dell'azienda).

Versamento del contributo contrattuale in caso di iscrizione esplicita ad un fondo pensione negoziale territoriale

Ai sensi dell'art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 e delle conseguenti direttive Covip, per i lavoratori che non abbiano destinato a Prevedi contributi aggiuntivi alla contribuzione contrattuale e che si iscrivano ad uno dei fondi pensione territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto destinando a questi ultimi il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o il TFR maturando, il contributo contrattuale verrà versato nei suddetti fondi territoriali anziché nel Fondo Prevedi, per il periodo in cui gli stessi lavoratori rimarranno nella competenza territoriale di tali fondi e finché destineranno agli stessi il contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o il TFR maturando. Inoltre, per tali lavoratori, la posizione maturata tramite l'accantonamento del solo contributo contrattuale in Prevedi verrà trasferita dallo stesso Prevedi nel fondo territoriale al quale il lavoratore abbia aderito, su indicazione dello stesso fondo territoriale.

Accordo tra le Parti Istitutive del 21/09/2023 - Bonus contributivo a carico della Commissione Nazionale delle Casse Edili

Con Accordo del 21 settembre 2023 le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato hanno previsto, a favore degli ***operai*** edili soggetti a tali Contratti che versino il contributo a Prevedi a proprio carico pari all'1% della retribuzione, un bonus contributivo dello stesso importo, per tutte le mensilità contributive comprese tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Tale bonus contributivo si sommerà, quindi, al contributo a carico del lavoratore e al contributo 1% a carico dell'azienda. L'onere relativo a tale bonus contributivo sarà a carico della Commissione Nazionale delle Casse Edili, che lo preleverà dagli accantonamenti in essere presso la stessa. L'accredito del suddetto bonus sulla posizione degli iscritti interessati avverrà a cura del Fondo Pensione. L'Accordo del 21 settembre 2023 è disponibile nella sezione "Normativa" del sito www.prevedi.it.

Accordo tra le Parti Istitutive del 04/07/2025 e relativo addendum del 15/07/2025

Con Accordo del 4 luglio 2025, integrato con addendum del 15 luglio 2025, le Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato hanno previsto che il contributo contrattuale a Prevedi, per i lavoratori che non abbiano già attivato aliquote contributive volontarie al Fondo Pensione (contributo percentuale sulla retribuzione e/o TFR), sia dovuto solo nel caso in cui il rapporto di lavoro con l'azienda edile risulti effettivamente superiore a tre mesi. Tale Accordo, con effetto decorrente dal mese di ottobre 2025, ha lo scopo di limitare l'iscrizione contrattuale a Prevedi di nuove posizioni contrattuali che vengano alimentate per periodi molto limitati e quindi con apporti contributivi irrisori. Il Fondo Prevedi e la Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), a seguito di tale Accordo, hanno diramato a tutte le Casse Edili e, tramite esse, a tutte le aziende edili, apposite istruzioni operative per la corretta applicazione delle decisioni assunte dalle Parti Sociali.

*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVEDI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.*

Misura della contribuzione di base a Prevedi per gli iscritti al Fondo Pensione non soggetti ai CCNL Edili-industria, Edili-artigianato di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), c), d), g), h), i), l) dello Statuto del Fondo	
Tipologia di aderenti	**Misura e modalità contributiva**
Familiari a carico degli iscritti al Fondo	La misura contributiva viene liberamente stabilita dall'iscritto che ha fiscalmente a proprio carico i familiari interessati. I versamenti contributivi vengono effettuati previa comunicazione del relativo importo al Fondo Pensione (si veda il *Regolamento per l'adesione e la partecipazione al Fondo dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti*, disponibile nella sezione "documentazione" del sito internet www.prevedi.it).
Professionisti e lavoratori autonomi Titolari di imprese individuali e familiari partecipanti alle imprese familiari Amministratori e soci partecipanti al lavoro	La misura contributiva viene liberamente stabilita dall'iscritto. I versamenti contributivi vengono effettuati previa comunicazione del relativo importo al Fondo Pensione (si veda il *Regolamento per l'adesione e la partecipazione al Fondo dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti*, disponibile nella sezione "documentazione" del sito internet www.prevedi.it).
Lavoratori dipendenti soggetti a CCNL diversi da Edili-industria, Edili-artigianato[4]	*Contributo a carico lavoratore*: min. 1% retribuzione *Contributo a carico datore di lavoro*: 1% retribuzione *Contributo TFR*: 0%, 18% oppure 100% del TFR maturando. La **suddetta percentuale di conferimento del TFR a Prevedi può essere sia aumentata che diminuita (fino ad azzerarla) in qualsiasi momento.**

4) Si tratta dei dipendenti degli enti paritetici del settore o dello stesso Prevedi che abbiano CCNL diversi da quelli di riferimento per Prevedi. Il contributo percentuale a carico del lavoratore è calcolato sulla retribuzione lorda mensile utile ai fini del calcolo del TFR. Il versamento del contributo minimo a carico del lavoratore dà diritto a un contributo a carico del datore di lavoro di pari misura. Il lavoratore può aumentare la percentuale della contribuzione a proprio carico in misura superiore a quella minima sopra indicata, senza che ciò comporti un pari incremento della percentuale contributiva a carico del datore di lavoro (salvo diversa volontà di quest'ultimo). In caso di sospensione della contribuzione ordinaria a carico del lavoratore, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà contestualmente sospesa.

*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVEDI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.*